



COMUNE DI PAGNACCO

PROVINCIA DI UDINE

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
GENERALE DELLE ENTRATE**

Approvato con deliberazione consiliare n° 57 dd. 03.12.1998

modificato con atti consiliari n° 11 dd. 01.02.1999 - n° 5 dd. 15.02.2000

n° 7 dd. 16.02.2005 - n° 61 dd. 21.12.2005 – n° 9 dd. 20.02.2007

e n. 43 dd. 22.02.2011

CAPO SECONDO

STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Articolo 2 – Statuto del contribuente

1. Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente articolo 1, ed in applicazione di quanto disposto dalla Legge 27 luglio 2000, n° 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, le norme del presente regolamento disciplinano gli obblighi che il comune, particolarmente quale soggetto attivo del tributo, si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente:

- Chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari.
- Pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali.
- Semplificazione e facilitazione degli adempimenti.
- Rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.

Articolo 3 – Chiarezza delle norme regolamentari

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentirne una agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nella applicazione delle disposizioni adottate.

2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono essere introdotte riproducendo il testo integrale della norma risultante dopo la modifica.

3. I regolamenti comunali disciplinanti i singoli tributi non possono contenere disposizioni sugli istituti compresi nel presente regolamento, né disposizioni specifiche in contrasto con gli stessi.

Articolo 4 – Certezza delle norme regolamentari

1. Le norme regolamentari in materia tributaria non possono introdurre obblighi a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore.

2. Al fine di garantire la certezza del comportamento tributario al contribuente è istituito il diritto di interpello secondo la disciplina di cui al Capo V° del presente regolamento.

Articolo 5 – Pubblicità dei provvedimenti comunali

1. Il comune assicura adeguate forme di pubblicità dei provvedimenti comunali in materia tributaria, ed in generale sulle entrate, secondo le norme di cui agli artt. 8 e 9 di questo regolamento.

CAPO TERZO

RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI

Articolo 8 - Servizio informazioni e pubblicità dei provvedimenti comunali

1. Il servizio di informazioni ai cittadini in materia di tributi locali è assicurato dal Comune nel rispetto delle seguenti modalità operative:

- apertura di sportelli nei giorni feriali, compatibilmente con le esigenze operative dell'ufficio (sabato escluso);
- affissione di manifesti negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale;
- distribuzione di vademecum informativi sui tributi in vigore;
- attivazione di un sito internet.

2. Le informazioni ai cittadini riguardano gli obblighi tributari ed i regimi agevolativi comunque denominati. Presso l'Ufficio Tributi è consultabile copia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie in materia di tributi locali. E' sempre possibile ottenere copia di detti atti, verso rimborso della spesa.

3. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

Articolo 9 - Rapporti con le associazioni, CAAF e ordini professionali

1. Il Comune trasmette alle associazioni rappresentative di interessi diffusi, ai centri di assistenza fiscale e agli ordini professionali, che ne facciano richiesta, i regolamenti comunali in materia tributaria, le modificazioni degli stessi, le tariffe e le aliquote annualmente deliberate.

2. Il Comune trasmette altresì ai medesimi soggetti, che ne facciano richiesta, i pareri emessi nell'ambito dell'esercizio del diritto di interpello, che rivestano interesse generale. Nella copia dei pareri è omissso ogni riferimento identificativo dei soggetti interpellanti e dei loro elementi patrimoniali.

Articolo 10 - Comunicazione di atti ed informative all'ufficio tributi

1. Al contribuente non possono essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

Il contribuente può presentarli al fine di semplificare e rendere più veloce il procedimento.

2. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione dell'agevolazione, l'esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa è ammessa una dichiarazione sostitutiva nelle forme di cui al T.U. n° 445 del 28.12.2000.

CAPO QUARTO

RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI

Articolo 12 - Oggetto

1. Il presente capo disciplina il ravvedimento e le cause di esimente nei tributi locali ed è adottato ai sensi dell'art. 50 della Legge n° 449/1997, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs. n° 472/1997.

Articolo 13 – Ravvedimento

1. In caso di violazione dell'obbligo di versamento dei tributi non dipendente da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, la sanzione è ridotta:

- a) ad un ottavo del minimo, se entro trenta giorni dalla scadenza vengono corrisposti il tributo dovuto e la sanzione così ridotta;
- b) ad un quinto del minimo, se entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui l'infrazione è stata commessa vengono corrisposti il tributo dovuto, gli interessi legali con maturazione giornaliera e la sanzione così ridotta. In caso di inesistenza dell'obbligo di presentazione della dichiarazione periodica, la regolarizzazione deve avvenire entro un anno dalla commissione dell'omissione o dell'errore.

2. In caso di violazione di altri adempimenti tributari, incluse le violazioni che incidono sul contenuto della dichiarazione o l'omessa presentazione della dichiarazione, la sanzione è ridotta ad un ottavo del minimo se, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione, l'interessato consegna la dichiarazione omessa e versa il tributo, quando dovuto, la sanzione così ridotta nonché gli interessi legali con maturazione giornaliera.

Articolo 14 - Cause ostative

1. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio di una attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto notificazione.

2. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del cittadino.

Articolo 15 - Procedura

1. Competente alla gestione della procedura è l'Ufficio Tributi del Comune.

2. Per i tributi per i quali fosse previsto il versamento tramite ruolo, l'interessato dovrà presentare al Comune la dichiarazione integrativa nel termine stabilito dall'articolo 13 del presente regolamento, evidenziando le violazioni che intende regolarizzare. L'ufficio tributi provvederà di conseguenza all'iscrizione a ruolo del tributo, degli interessi legali e

CAPO QUINTO

DIRITTO D'INTERPELLO

Articolo 19 - Oggetto

1. Il presente capo è emanato ai sensi degli articoli 50 della legge n. 449/97 e 52 del D. Lgs. n. 446/97 e disciplina il diritto d'interpello dei contribuenti dei tributi comunali.

Articolo 20 - Materie oggetto di interpello

1. I contribuenti possono presentare all'amministrazione delle domande sulla corretta interpretazione della disciplina dei tributi locali che riguardino la loro posizione contributiva.

Articolo 21 – Procedura

1. L'interpello si propone attraverso l'invio, in carta libera, di una istanza circostanziata all'ufficio competente alla gestione delle entrate tributarie, debitamente sottoscritta, contenente la precisazione del quesito, la specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie ed eventualmente corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso; il contribuente deve altresì indicare l'interpretazione normativa suggerita.

2. L'istanza deve essere presentata prima di porre in essere il comportamento rilevante ai fini tributari. Il mancato rispetto di tale condizione non preclude la possibilità di acquisire comunque il parere, ma impedisce che la richiesta presentata possa essere trattata come "interpello del contribuente" sul piano degli effetti.

3. La presentazione dell'istanza di interpello non produce alcun effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, nè sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

4. Fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 23, il termine per la risposta è di centoventi giorni dalla data di ricevimento dell'istanza risultante al protocollo comunale.

5. Il parere motivato emesso deve essere notificato al richiedente a mezzo lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno.

Articolo 22 – Effetti

1. La risposta dell'amministrazione vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga entro il termine di cui al precedente articolo, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

CAPO SESTO

COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI

Articolo 24 - Oggetto

1. E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi comunali secondo le norme del presente capo.

Articolo 25 - Compensazione verticale

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.

2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
- l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.

3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

4. Qualora il contribuente vanti dei crediti nei confronti dell'amministrazione comunale per rimborsi tributari può chiedere la compensazione con eventuali somme dovute a fronte di atti di accertamento del medesimo tributo.

5. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

Articolo 26 - Compensazione orizzontale

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso e subordinatamente alla presentazione, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, di una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta e per tributo;

CAPO SETTIMO

COMPETENZE DEGLI ORGANI COMUNALI IN MATERIA DI ENTRATE

Articolo 28 - Determinazione canoni, prezzi, tariffe

1. La aliquote, tariffe e prezzi sono determinate con deliberazioni dell'organo competente, ai sensi dell'art. 42, lett. f), e dell'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge.

2. Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario. Le tariffe ed i prezzi possono essere modificati, ma senza effetto retroattivo, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi nel corso dell'esercizio finanziario.

3. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.

4. Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno in corso.

5. Le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili sono determinate annualmente dall'organo competente entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione, in conformità alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale. In carenza di deliberazione, sono prorogate di diritto le aliquote e le detrazioni vigenti nell'anno d'imposta precedente.

Articolo 29 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione.

2. Agevolazioni stabilite dalla Legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.

3. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

CAPO OTTAVO

GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 31 - Modalità di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale delibera motivatamente in merito alla modalità di gestione delle entrate scegliendo fra:

- a) gestione diretta;
- b) in forma associata con altri enti locali;
- c) mediante azienda speciale;
- d) mediante società per azioni o società a responsabilità limitata ad esclusivo o prevalente capitale comunale;
- e) mediante società di gestione costituite presso altri Comuni, fatta salva l'applicazione dell'art. 13 del d.l. 4.7.2006 n. 223, convertito con modificazioni in legge 4.8.2006 n. 248;
- f) mediante Riscossione s.p.a. o soggetti da essa controllati;
- g) mediante soggetti abilitati iscritti all'Albo dei concessionari istituito con decreto del Ministero delle Finanze 11.9.2000 n. 289.

2. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente ed il conferimento di funzioni gestorie ad alcuno dei soggetti elencati alle lettere e), f) e g) del comma precedente deve essere disposto mediante procedimento ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti di servizi. Il medesimo procedimento deve essere osservato per l'individuazione dei soci privati partecipanti al capitale di società miste.

3. La deliberazione consiliare di cui al comma 1 enuncia le motivazioni, sul piano amministrativo e finanziario, dell'affidamento esterno, ne predetermina gli indirizzi ed i limiti temporali ed approva lo schema di disciplinare nei casi di cui alle lettere c), d), e), f) e g). La devoluzione a società o concessionario esterno delle funzioni di gestione, accertamento e riscossione del tributo comporta il trasferimento al soggetto affidatario della titolarità dei connessi poteri amministrativi e dei rapporti giuridici tributari, sia sul piano sostanziale che processuale; il Comune conserva la titolarità del potere di disciplina regolamentare e di determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta.

Articolo 32 - Modalità di pagamento

1. In via generale e ferme restando le eventuali diverse modalità eventualmente previste dai singoli regolamenti di cui al precedente art. 1, comma 3, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:

- a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
- b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di tesoreria;
- c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
- d) versamento al concessionario del servizio di riscossione tributi;
- e) F24.

6. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, nel caso di gestione in affidamento o in forma associata, si conformeranno alle norme contenute nel presente regolamento e troveranno ulteriore disciplina nel relativo contratto che dovrà essere deliberato dal Consiglio Comunale.

Articolo 35 - Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria

1. Relativamente alle entrate aventi natura tributaria, il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente apposito avviso motivato, che deve presentare i contenuti ed avere i requisiti stabiliti dalle leggi e dagli eventuali regolamenti locali specifici del tributo.

2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e irrogazione delle sanzioni, come stabilite dal Decreto del Ministero delle Finanze dell'08.01.2001.

4. I provvedimenti di cui al comma 1, devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

5. Qualora non sia ritenuto opportuno gestire direttamente l'attività di cui al presente articolo, la stessa può essere oggetto di affidamento a terzi secondo quanto prevede l'art. 52 comma 5 lettera b) del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero di gestione nelle forme associate di cui agli artt. 27, 30, 31 e 32 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

6. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, nel caso di gestione in affidamento o in forma associata, si conformeranno alle norme contenute nel presente regolamento e troveranno ulteriore disciplina nel relativo schema di convenzione e di disciplinare che dovrà essere deliberato dall'organo competente.

Articolo 36 - Autotutela

1. Il funzionario responsabile del tributo o dell'entrata può in qualsiasi momento con provvedimento motivato, annullare o revisionare, totalmente o parzialmente, il provvedimento emesso se ne riscontra l'illegittimità e/o l'errore manifesto. Può, inoltre, revocare il provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto e/o di diritto.

2. Oltre ai casi previsti nel precedente comma, il funzionario può revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quanto emerge l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi:

4. Il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata comporta per il contribuente od utente la perdita del beneficio del termine ed il diritto dell'Amministrazione di esigere coattivamente il proprio credito residuo, ovvero di escutere l'istituto bancario o la compagnia assicurativa garante.

5. Il presente articolo non trova applicazione alle violazioni di cui alla Legge n° 689/1981, già disciplinate nell'apposito Regolamento Comunale.

Articolo 39 - Misura degli interessi

1. Gli interessi dovuti al Comune per parziali, ritardati od omessi versamenti e gli interessi spettanti al contribuente per versamenti indebiti sono fissati nella stessa misura del tasso legale tempo per tempo vigente.

2. La maturazione degli interessi è giornaliera, con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento per gli interessi spettanti al Comune e dalla data del versamento per gli interessi spettanti al contribuente.

3. In presenza di un'istanza di rimborso, laddove la documentazione presentata dal contribuente non sia sufficiente per procedere alla liquidazione, il Funzionario può richiedere ulteriori informazioni al contribuente. L'invio della richiesta di informazioni sospende il decorso dei termini ai fini della maturazione degli interessi fino alla produzione dei documenti mancanti.

Articolo 40 - Forme di riscossione

1. Nei confronti dei contribuenti morosi l'Ufficio Tributi provvederà, così come previsto dall'art.52 co.6 del D.Lgs 446/97, a riscuotere le somme coattivamente in base ad una delle seguenti modalità:

a) mediante ruolo, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n.602 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora il Comune si avvalga di apposita convenzione con Riscossione s.p.a. e/o con le Agenzie locali della riscossione da essa controllate;

b) mediante ingiunzione fiscale secondo le disposizioni di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639, e successive modificazioni ed integrazioni, qualora il Comune svolga in proprio l'attività di riscossione coattiva o la affidi in concessione a soggetti di cui alla lett. b) comma 5 dell'articolo 52 D.Lgs. 446/1997.

2. Nel caso di riscossione coattiva tramite ruolo, questo deve essere formato e reso esecutivo entro i termini di legge previsti per i singoli tributi e per le altre entrate.

3. Nella riscossione coattiva dei tributi locali, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

4. Al debitore sarà richiesto il pagamento della quota capitale, degli interessi legali maturati e maturandi, oltre alle spese di notificazione degli atti ed ogni altro importo ripetibile in base alle leggi vigenti.

SOMMARIO

CAPO PRIMO - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

CAPO SECONDO - STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Art. 2 - Statuto del contribuente

Art. 3 - Chiarezza delle norme regolamentari

Art. 4 - Certezza delle norme regolamentari

Art. 5 - Pubblicità dei provvedimenti comunali

Art. 6 - Semplificazione e facilitazione degli adempimenti tributari

Art. 7 - Avviso bonario

CAPO TERZO - RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI

Art. 8 - Servizio informazioni e pubblicità dei provvedimenti comunali

Art. 9 - Rapporti con le associazioni, CAAF e ordini professionali

Art. 10 - Comunicazioni di atti ed informative all'ufficio tributi

Art. 11 - Conoscenza degli atti

CAPO QUARTO - RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI

Art. 12 - Oggetto

Art. 13 - Ravvedimento

Art. 14 - Cause ostative

Art. 15 - Procedura

Art. 16 - Errore scusabile

Art. 17 - Cause di esimente

Art. 18 - Rinvio

CAPO QUINTO - DIRITTO D'INTERPELLO

Art. 19 - Oggetto

Art. 20 - Materie oggetto di interpello

Art. 21 - Procedura

Art. 22 - Effetti

Art. 23 - Competenza

CAPO SESTO

Parte prima - COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI

Art. 24 - Oggetto

Art. 25 - Compensazione verticale

Art. 26 - Compensazione orizzontale

Parte seconda - COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI EXTRATRIBUTARI